

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia, nel confermare integralmente la sentenza di divorzio, respingeva l'appello principale proposto dal sig. Pi.An. e poneva le spese del giudizio a carico di quest'ultimo.

2.- La Corte d'Appello ha condiviso l'assunto del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno di divorzio a favore dell'ex moglie per il limitato importo di 150,00 Euro mensili in funzione perequativo-compensativa in ragione dell'apporto fornito dalla stessa al ménage familiare e alla cura delle figlie in oltre trent'anni di matrimonio, esclusa la componente assistenziale dell'assegno, in considerazione del fatto che la sig.ra Sg.Is. era risultata avere adeguati mezzi di sostentamento. In particolare, la Corte d'Appello ha osservato che

a) in prime cure Pi.An. non aveva specificamente negato l'asserzione dell'ex moglie relativa al fatto che ella, prima quindi di essere assunta presso Unimoulds Srl, 12 pur lavorando a tempo pieno presso l'impresa del marito non aveva percepito la relativa retribuzione nè aveva beneficiato del versamento dei contributi previdenziali, come risultava dall'estratto contributivo depositato che non registrava attività regolare tra metà 1994 e inizi del 2005, ovvero per circa undici anni;

b) che il fatto, da ritenersi così provato per difetto di specifica contestazione, assumeva rilevanza ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio poiché in difetto di percezione di compensi per un periodo di tempo piuttosto prolungato e quanto meno di undici anni, rendeva deteriore la condizione economica della sig. Sg.Is. rispetto a quella dell'ex marito che godeva di una pensione di Euro 1.200,00, giacché la medesima in età oramai pensionabile, non avrebbe certo potuto raggiungere detta soglia di pensione considerato il periodo di impiego regolare della stessa (dal 2010 al 30 aprile 2024);

c) la condizione economica sperequata tra le parti non era smentita dal fatto che la sig. Sg.Is. disponesse di plurimi conti correnti, investimenti e depositi titoli, giacché gli importi di giacenza registrati sugli unici rapporti in attivo erano del tutto compatibili con i risparmi che ella ha potuto ottenere in ragione della sua attività lavorativa regolarmente retribuita, e dalla percezione della somma di 75.000,00 in sede di transazione del contenzioso lavoristico con l'ex marito stesso, né dal fatto che la medesima godesse del diritto di abitazione vitalizio sull'unità immobiliare in proprietà tra i fratelli Pi. posto che del medesimo diritto godeva il sig. Pi.An. sull'immobile posto al primo piano del medesimo fabbricato;

d) non era possibile valorizzare in senso contrario gli accordi di regolamentazione delle condizioni economiche di separazione tra le parti; la questione degli ingiustificati prelevamenti e spese era stata definita con gli accordi di separazione e con la transazione raggiunta nel giudizio lavoristico e definitivamente superata tra le parti; in ogni caso la corresponsione dell'importo di 75.000,00a favore della sig. Sg.Is. non smentiva che la situazione economica di quest'ultima fosse deteriore rispetto a quella dell'ex marito, considerato che detto pagamento doveva essere valorizzato come

disponibilità finanziaria dell'obbligato;

e) appurata la sperequazione delle condizioni economiche delle parti in riferimento al deterioro trattamento pensionistico ottenibile da Sg.Is. rispetto a quello di controparte, detta condizione doveva ritenersi fosse stata determinata dalle scelte condivise dei coniugi e tali da comportare per l'ex coniuge svantaggiato la rinuncia a redditi o prospettive di guadagno con correlativo vantaggio per l'altro, e quindi integrati i presupposti per riconoscere in favore della sig. Sg.Is. il diritto ad ottenere l'assegno divorzile con finalità perequative;

f) era infondata la pretesa dell'appellante di valorizzare gli accordi di separazione per affermare che in forza dei medesimi le finalità perequative sarebbero state già integralmente e preventivamente raggiunte poiché detti accordi non erano idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio né era possibile rinunciare in via preventiva al medesimo; inoltre, non era possibile affermare che con detti accordi la sperequazione reddituale tra le parti fosse stata pienamente ed integralmente colmata, mancando la prova che i diritti riconosciuti in sede separativa, oltre a regolare i rapporti economici tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte, fossero stati bastevoli anche a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deterioro dell'appellata. Al più, detto riconoscimento dei diritti potrà rilevare al fine di limitare nel quantum l'assegno dovuto, secondo quanto affermato dal Tribunale

3.- Contro la sentenza il sig. Pi.An. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi di cassazione. La sig. Sg.Is. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato entrambe memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, quindi violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Venezia avrebbe posto i fatti ritenuti non contestati (l'assunto relativo all'attività lavorativa non regolare asseritamente svolta dalla sig.ra Sg.Is. presso la Unimoulds Snc e, quindi, l'omesso versamento dello stipendio e dei contributi previdenziali) a fondamento della successiva decisione, nonostante il difetto di specifica allegazione gravante su controparte a fondamento dei propri assunti e sebbene questi ultimi fossero stati sempre contestati.

Osserva il ricorrente che il principio di non contestazione, che opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e produce una conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperare all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione. Perciò l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

Quanto alla genericità delle allegazioni della sig.ra Sg.Is., osserva che la medesima aveva, sì, affermato di aver lavorato senza un regolare contratto dal giugno 1994 al gennaio 2005, nonché dal febbraio 2005 al settembre 2010 come "coadiuvante impresa artigiana" del marito, producendo un estratto della posizione contributiva dal 2005 al 2010 come coadiuvante dell'impresa artigiana del

sig. Pi.An. e, dal 2010 al 2015, un regolare rapporto di lavoro come dipendente della Unimoulds Snc (società di cui erano soci appunto il sig. Pi.An. ed il fratello sig. Pi.Gi.). Tuttavia non avrebbe portato alcuna prova a supporto di quanto genericamente affermato in merito al fatto di aver fattivamente lavorato per l'azienda del marito dal giugno 1994 al gennaio 2005 senza un regolare contratto e senza retribuzione nonché dal 2005 al 2010 senza alcuna retribuzione (questione oggetto di apposito giudizio avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Padova conclusosi con l'accordo di riassunzione a chiusura di ogni controversia preesistente); pertanto non aveva provato effettivamente, il deterioramento della propria posizione contributiva, ovvero quale sarebbe stata, in concreto, la riduzione di pensione che ciò avrebbe causato infatti, quanto genericamente affermato da controparte sarebbe stato contestato anzitutto con l'affermazione contenuta nel proprio atto introduttivo per cui "Comunque la sig.ra Sg.Is., che da sempre aveva lavorato in modo autonomo, nel 2010, affinché potesse mantenere una propria autonomia reddituale, veniva assunta all'interno del settore amministrativo della Unimoulds Snc con le mansioni di impiegata", cui controparte aveva risposto in comparsa con le allegazioni predette e con la produzione dell'estratto che, pur fornendo prova della posizione contributiva ivi documentata, non avrebbe provato il fatto che dal 1994 al 2005 fosse mancata la messa in regola in merito ad un rapporto lavorativo con il marito o con la società Unimoulds Snc, ed anche nella propria replica, ove aveva richiamato il contenuto degli accoglimenti di separazione e di quelli relativi al contenzioso di lavoro con la società Unimoulds e segnatamente la percezione della somma di 75.000,00 da parte della resistente a tacitazione delle sue ragioni.

In sintesi, il sig. Pi.An. avrebbe risposto alle argomentazioni generiche di controparte non solo negando che questa avesse mai lavorato per la Unimoulds Snc senza percepire uno stipendio o senza una regolare posizione contributiva, ma soprattutto affermando che eventuali controversie insorte tra la società e l'ex moglie erano già state risolte con un accordo a chiusura tombale del procedimento pendente avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Padova.

1.1- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, pur citando arresti di legittimità del tutto condivisibili in punto interpretazione e applicazione dell'art. 115 c.p.c. svolge poi, in effetti, una contestazione del merito della decisione assunta dalla Corte d'Appello laddove ha ritenuto – motivando le ragioni del suo convincimento – che i fatti indicati dalla sig. Sg.Is. - e ritenuti rilevanti agli effetti della valutazione della sussistenza di una situazione patrimoniale della sig. Sg.Is. peggiore rispetto a quella dell'ex marito ovvero che avesse lavorato per l'impresa del marito in un certo arco temporale senza percepire retribuzioni e senza percepire contributi – fossero sufficientemente allegati e non specificamente contestati. Il che è evidente laddove il ricorrente illustra il motivo affermando che la controparte, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, "non avrebbe portato alcuna prova a supporto di quanto affermato in merito all'aver fattivamente lavorato per l'azienda del marito dal giugno 1994 al gennaio 2005 senza un regolare contratto e senza retribuzione nonché dal 2005 al 2010 senza alcuna retribuzione, questione oggetto di apposito giudizio avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale" e che sarebbe "evidente che la generica affermazione dell'esistenza di un rapporto lavorativo irregolare e dell'assenza di percezione di uno stipendio, vieppiù in presenza di un accordo transattivo con la società (...) a chiusura di tutte le passate vertenze anche contributive e previdenziali tra le parti", e che non poteva essere ritenuta bastevole "per affermare che la sig.ra Sg.Is. avesse assolto all'onere di allegazione sotteso all'applicazione del principio di non contestazione", giacché queste non costituiscono obiezioni di legittimità circa la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c., bensì una contestazione del convincimento raggiunto dal giudice di merito circa la idoneità delle allegazioni

sulla base delle risultanze agli atti e circa la pertinenza delle repliche sul punto rispetto al principio della formazione della prova basato sulla non contestazione di quei fatti, che spetta al giudice valutare, e che in questa sede può essere sindacato solo alla luce della motivazione resa e comunque nei ristretti limiti in cui ciò è consentito dall'art. 360 comma 1 c.p.c. n. 5, che circoscrive detto sindacato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, o n. 4, ove l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Del resto, il ricorrente ignora del tutto che il giudice si è soffermato sulla questione della percezione della somma di 75.000,00 da parte della sig. Sg.Is. in sede di transazione e definizione della lite intrapresa davanti al giudice del lavoro ed ha osservato che la corresponsione dell'importo predetto non smentiva che la situazione economica di quest'ultima fosse deteriore rispetto a quella dell'ex marito sotto il profilo individuato, ovvero quello della soglia contributiva funzionale a ottenere una pensione di analogo importo.

2.- Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, quindi violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e 115 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 5, comma 6, L. 898/70 nonché dell'art. 2967 c.c. in quanto la Corte d'Appello di Venezia avrebbe fornito una motivazione apparente e contraddittoria in merito alla dedotta assenza di qualsivoglia valutazione da parte del Tribunale sulla documentazione prodotta in atti riguardanti la condizione patrimoniale dell'ex moglie, ed inoltre, avrebbe errato, in violazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/70, avendo omesso l'accertamento della precondizione fattuale per la concessione dell'assegno divorzile anche con finalità perequative, ovvero dello squilibrio economico tra le parti, oltre che errato nell'applicazione automatica degli altri criteri. In particolare il ricorrente insiste sulle risultanze emergenti dalla documentazione da lui prodotta circa investimenti e disinvestimenti di somme della resistente che emergevano dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, e quindi circa le reali condizioni patrimoniali e non solo reddituali della richiedente l'assegno, e sostiene che sul punto la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apparente oltre che contraddittoria, visto che, a specifiche allegazioni supportate dalla detta documentazione, ed a specifica censura in appello, era stato risposto, nella sostanza, che "...gli importi di giacenza registrati sugli unici rapporti in attivo sono del tutto compatibili con i risparmi che ella ha potuto ottenere in ragione della sua attività lavorativa regolarmente retribuita...", laddove non sarebbe dato comprendere l'iter logico tramite il quale la Corte di merito avesse ritenuto compatibili le (asserite) giacenze per circa Euro 300.000,00 nel 2022 a fronte della percezione una tantum di Euro 75.000,00, corrisposto in sede di separazione tra il 2017 ed il 2018 e di uno stipendio netto percepito dal 2010 in poi e quantificato tra gli Euro 1.100,00 e gli Euro 1.200,00 mensili. Perciò la motivazione sarebbe evidentemente apparente oltre che contraddittoria visto che l'ex moglie avrebbe accumulato un ingente patrimonio in costanza di matrimonio ma, allo stesso tempo, come afferma la Corte in altro passaggio argomentativo, avrebbe lavorato per il marito senza percepire uno stipendio e senza una regolare posizione contributiva, badando alla famiglia permettendo al sig. Pi.An. di sviluppare la sua attività.

Infine la Corte d'Appello avrebbe ritenuto integrata la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile esclusivamente sulla base della limitatissima sperequazione delle sole condizioni reddituali delle parti, quindi, su di un'errata interpretazione del concetto di condizione economica, che ricomprende anche le condizioni patrimoniali; nonché sull'applicazione del criterio

dell'apporto alla vita ed al patrimonio familiare della ex moglie parametrato alla durata del matrimonio ed all'età della richiedente, che nella specie sarebbe stato oggetto di un automatismo valutativo di per sé errato, poichè detto l'apporto alla creazione del patrimonio del sig. Pi.An., avrebbe dovuto essere provato.

2.1- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il ricorrente censura il seguente passaggio della motivazione della Corte d'Appello "...Se deve convenirsi con l'odierna impugnante che il Tribunale di Padova ha ommesso qualsivoglia motivazione e valutazione circa la documentazione prodotta in atti dal medesimo e segnatamente la documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla consultazione dell'archivio dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti da Sg.Is. nel tempo, è da dire che, seppure la stessa disponga, così come disponeva, di plurimi conti correnti, investimenti e depositi titoli, emerge che gli importi di giacenza registrati sugli unici rapporti in attivo sono del tutto compatibili con i risparmi che ella ha potuto ottenere in ragione della sua attività lavorativa regolarmente retribuita, mentre non sono registrati introiti o giacenze medie incompatibili e tali da dimostrare disponibilità economiche superiori a quelle ritratte dal lavoro dipendente, neppure essendo allegato che l'appellata svolgesse attività lavorative diverse e non dichiarate, ovvero incompatibili con il versamento dell'importo di Euro 75.000,00.= riconosciuto all'odierna appellata in sede di separazione".

2.1- La corte ha valutato la documentazione e le risultanze istruttorie indicate dal ricorrente, ne ha tratto delle conclusioni e ha reso una motivazione logica e comprensibile.

Ciò detto va ricordato che - come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce) "il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)" e che "in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità".

Pertanto il motivo è inammissibile nella misura in cui – pur denunciando un vizio "intrinseco" al ragionamento decisorio, in realtà deduce illogicità e contraddittorietà del medesimo "rispetto alle risultanze istruttorie", cosicché attraverso la denuncia del vizio di motivazione apparente e di violazione di legge, la ricorrente intende, in realtà, riproporre in questa sede una nuova valutazione delle risultanze probatorie esaminate dalla Corte d'Appello del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità. Invero il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata.

Inammissibile per genericità è la censura alla valutazione compiuta dalla Corte distrettuale dell'apporto che la sig. Sg.Is. aveva dato alla creazione del patrimonio del sig. Pi.An., non essendo neppure illustrato il dedotto automatismo erroneo di tale valutazione, posto che la Corte d'Appello ha valorizzato il fatto che la sig. Sg.Is. si era dedicata alla cura delle figlie rinunciando allo sviluppo della propria attività lavorativa (che il ricorrente definisce "attività di lavandaia" quando trattavasi di un negozio di lavanderia) avvantaggiando l'attività di Pi.An. ove aveva lavorato senza retribuzione e senza contributi.

2.2- Infondato, invece, è il motivo nella parte in cui afferma che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto

integrata la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile senza considerare anche le condizioni patrimoniali oltre a quelle reddituali, perché la Corte le ha considerate, osservando che il relativo accertamento del Tribunale rispetto a quelle dell'appellante non era stato contestato e compiendo una propria valutazione di quelle della Sg.Is. (che, invero, il ricorrente contesta con la prima parte del motivo).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 5, comma 6, L. 898/70, 1321, 1322, 1965 e 2113 c.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria, quindi violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e 115 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Venezia avrebbe errato ad escludere che l'efficacia transattiva degli accordi intervenuti tra le parti avesse valenza dirimente in merito a fatti antecedenti e, quindi, fosse inutilizzabile come indice per la valutazione della sperequazione reddituale tra i coniugi quale preconditione alla concessione dell'assegno divorzile, ed avrebbe fornito una motivazione contraddittoria sull'efficacia transattiva degli accordi intervenuti tra le parti in merito ai fatti antecedenti a detti accordi.

In sintesi il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe posto a fondamento dei criteri per la debenza dell'assegno divorzile "fatti già coperti da efficacia transattiva", in ragione di due accordi paralleli il primo riguardante gli aspetti della vita matrimoniale, nel quale la sig.ra Sg.Is. si dichiarava economicamente autosufficiente in seguito alla riassunzione nella Unimoulds Snc, ed era provisto il riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione perpetuo su parte della casa coniugale oltre che il pagamento da parte del sig. Pi.An. del 75% delle utenze (essendo uniche per l'intero immobile) e la corresponsione di Euro 75.000,00; il secondo costituito dal verbale di conciliazione con il quale, in sintesi, la sig.ra Sg.Is. veniva riassunta dalla Unimoulds Snc, e che chiudeva il procedimento in cui la stessa si era opposta al licenziamento e chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva oltre che gli stipendi arretrati.

Osserva il ricorrente che – posta la sua consapevolezza che in sede di separazione non è possibile rinunciare preventivamente all'assegno divorzile - ciò che era stato contestato in sede di appello era il fatto che il primo giudice non avesse considerato l'efficacia transattiva dell'accordo con cui avevano regolato tutte le precedenti questioni economiche e patrimoniali anche in sede di lavoro, escludendo che le pretese poi oggetto di transazione potessero essere fatte valere in altra sede e per diverse finalità e, cioè, per chiedere un assegno divorzile; in altre parole i fatti costitutivi delle pregresse pretese già oggetto di transazione non avrebbero potuto essere reiterate al fine di fondare la preconditione alla concessione dell'assegno divorzile, cioè la sperequazione reddituale tra le parti derivante da un presunto detrimento della condizione contributiva dell'ex moglie, poiché questa avrebbe rinunciato scientemente ad ulteriori pretese, quindi anche ad eventuali differenze retributive o contributive, sia nei confronti del marito e del datore di lavoro.

Donde la conclusione difensiva secondo cui l'assegno divorzile, nel caso in oggetto, avrebbe potuto essere legata esclusivamente a finalità assistenziali che erano già state escluse in primo grado.

Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria laddove la Corte d'Appello afferma che "...deve ritenersi che la questione degli ingiustificati prelevamenti e spese è stata definita con gli accordi di separazione e con la transazione raggiunta nel giudizio lavoristico. È definitivamente superata tra le parti, non potendo rilevare al fine di escludere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio..."; e ciò poiché in ambo i giudizi il sig. Pi.An. aveva dedotto che la condotta della moglie aveva causato lo sfacelo della società di cui l'ex marito era socio, onde sarebbe contraddittorio aver ritenuto – da parte della Corte d'Appello- da un lato, che il presunto detrimento della posizione

contributiva della sig.ra Sg.Is. derivante dalla eccepita irregolarità contributiva negli anni dal 1994 al 2005, fosse rilevante come causa della sperequazione reddituale tra i coniugi sebbene coperto dall'effetto transattivo degli accordi intercorsi; e, dall'altro, considerare irrilevanti al medesimo fine i fatti che avevano condotto ad una gravissima situazione debitoria l'ex marito e la Unimoulds Srl

3.1- Il motivo che si articola in due parti – violazione di legge e vizio motivazionale - è inammissibile sotto entrambi i profili.

3.1.1.- Quanto alla violazione di legge, sostanzialmente secondo il ricorrente considerare il deficit contributivo quale presupposto della riconoscibilità dell'assegno divorzile con finalità perequative avrebbe violato gli artt. 1321, 1322, 1965e 2113 c.c. ovvero l'effetto transattivo derivante dagli accordi tra le parti - specialmente in sede lavorativa in merito a tutte le controversie insorte in precedenza ad essi.

In disparte la considerazione che l'argomento del ricorrente si rivela intrinsecamente contraddittorio laddove, da un lato, riconosce che la sig. Sg.Is. non avrebbe potuto rinunciare anticipatamente all'assegno divorzile e, dall'altro, sostiene che attraverso gli accordi transattivi, specie in sede di contenzioso lavoristico, la stessa avrebbe rinunciato a farne valere i presupposti, esso è inammissibile poiché attiene al giudizio di fatto.

La Corte di merito ha ritenuto che detti accordi (che la motivazione contempla entrambi, diversamente da quanto sostiene il ricorrente) laddove avevano definito il giudizio di separazione, non erano idonei ad escludere la sussistenza del diritto all' assegno di divorzio, giacché il riconoscimento dei diritti in sede di separazione è funzionale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi separati; e laddove avevano definito la causa di lavoro (per illegittimo licenziamento, con la riassunzione della resistente e la corresponsione di 75.000,00 quanto a mancate retribuzioni pregresse) non incidevano in modo da colmare del tutto la sperequazione reddituale tra le parti, "mancando la prova che i diritti riconosciuti in sede separativa, oltre a regolare i rapporti economici tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte, siano stati bastevoli anche a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deterioro dell'appellata. Al più, detto riconoscimento dei diritti potrà rilevare al fine di limitare nel quantum il dovuto, secondo quanto affermato dal Tribunale".

La Corte d'Appello, quindi, ha valutato nel merito l'ambito di entrambi gli accordi e ritenuto che - soprattutto quanto a quello che atteneva alla contenzioso di lavoro - la parte appellante, odierna ricorrente, non avesse provato che questo contemplasse un pieno ripristino dello squilibrio economico che doveva registrarsi quanto alla possibilità della sig. Sg.Is. di percepire un reddito pensionistico non deterioro a causa del mancato versamento dei contributi per il periodo di undici anni individuato.

Ciò detto va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (tra le più recenti v Cass. n. 24054/2017; Cass.n. 25182/2024)

3.1.2- Sotto l'aspetto motivazionale – che pure il ricorrente censura con il motivo – deducendo contraddittorietà del ragionamento decisorio con cui il giudice di merito ha valutai i fatti antecedenti

agli accordi intervenuti tra le parti e l'efficacia transattiva e dirimente che gli accordi stessi avevano su tali fatti, per avere valorizzato il presunto detrimento della condizione contributiva della sig.ra Sg.Is. derivante dalla irregolarità contributiva tra il 1994 ed il 2005, ma escluso, poi, che la questione degli ingiustificati prelevamenti e spese della medesima ai danni della società fosse irrilevante in quanto superata dagli accordi- la censura è inammissibile perché distorce opportunisticamente la ratio decidendi.

La Corte di merito ha raggiunto un convincimento circa il perimetro degli invocati accordi transattivi e sulla loro efficacia alla luce delle risultanze agli atti con una motivazione molto chiara ritenendo -in particolare quanto a quelli che hanno definito la causa di lavoro - che questi non incidessero in modo da colmare del tutto la sperequazione reddituale tra le parti, in punto perché non era provato che essi fossero destinati anche "a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deteriore dell'appellata".

Questa ratio non è aggredita. E la censura di contraddittorietà attiene ad un passaggio motivazionale che, invece, è del tutto coerente ed è volto a respingere la pretesa dell'appellante di dare rilevanza, al fine di escludere la sperequazione della situazione economica tra le parti e quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, a condotte (ingiustificati prelevamenti e spese ai danni della società) già definite nel contenzioso lavoristico con la società (e non con l'ex marito). Sicché, non c'è alcuna contraddizione tra l'aver ritenuto che gli accordi avessero chiuso determinati contenziosi di natura economica, ma non fosse risultato provato che gli stessi avrebbero riguardato anche la deteriore situazione contributiva quale presupposto per ricevere un trattamento pensionistico.

4.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte liquidate nell'importo di 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2026.